

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2232

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BAUSI, PINTO, SARTORI, MONTRESORI,
SALERNO, IANNI e DI LEMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1990

Estensione al personale di ragioneria degli istituti di prevenzione e di pena dei benefici normativi ed economici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito dell'istituzione, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, del profilo professionale di funzionario amministrativo contabile e per effetto della soppressione delle carriere, l'Amministrazione penitenziaria si trova nell'impossibilità di affidare i compiti di direttore di ragioneria, che in precedenza, in base alle disposizioni contenute nella parte III (Amministrazione economica e contabilità) del regolamento generale per gli stabilimenti carcerari, come sostituite dal regio decreto 16 maggio 1920, n. 1908, erano svolti dal ragioniere capo.

Mentre in altre amministrazioni dello Stato il problema è stato per lo più risolto facendo ricorso agli appartenenti alle cosid-

dette «carriere direttive speciali», per l'Amministrazione penitenziaria è necessario colmare subito la lacuna di competenza che, in caso contrario, si verificherebbe al momento dell'entrata a regime dei profili professionali.

A tale scopo occorre estendere al personale di ragioneria dell'Amministrazione penitenziaria, che si trovi in determinate condizioni, le disposizioni in materia di riordinamento delle ex carriere speciali contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, così come già in passato tale estensione è stata effettuata nei riguardi del personale dell'Amministrazione finanziaria (comma 14-

bis dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, aggiunto dalla legge di conversione 17 febbraio 1985, n. 17) e, più di recente, nei riguardi del Ministero del tesoro (articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427, relativa al «Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato»).

Ciò è, per altro, in armonia con il parere n. 795 espresso dal Consiglio di Stato - Sezione III, in data 27 maggio 1986, in ordine all'interpretazione del comma 6

dell'articolo 8 della citata legge n. 427 del 1985.

Con la previsione di cui all'articolo 1 dell'allegato disegno di legge, l'Amministrazione penitenziaria potrà, a giusto titolo, affidare i compiti di direzione, di coordinamento e di controllo degli uffici amministrativo-contabili degli istituti e servizi penitenziari, garantendone così il regolare funzionamento.

L'articolo 2 riguarda la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Ragionieri degli istituti
di prevenzione e di pena)*

1. I benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sono estesi al personale della soppressa carriera ordinaria di concetto del ruolo di ragioneria degli istituti di prevenzione e di pena che abbia sostenuto concorsi di accesso a tale carriera articolati su tre prove scritte ed un colloquio e che abbia svolto mansioni analoghe a quelle degli impiegati delle carriere speciali.

2. Al personale di cui al comma 1 è attribuita la qualifica di funzionario amministrativo contabile, così come individuata dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, in attuazione dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Le mansioni che danno titolo agli anzidetti benefici sono quelle indicate dall'articolo 172 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.200 milioni per l'anno 1990 ed in lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 1990-1992, al capitolo 6856

dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.